

dei reati di cui agli art. 282 - 283 - 284 - 63 - 64
C.P.; la signorina Perna del reato di cui
all'art. 381 C.P.

In conseguenza di quanto sopra, in
data 28 gennaio 1929, la Direzione Generale
sospese i predetti impiegati dall'Ufficio
e dallo stipendio, a norma dell'art. 41
del Regolamento interno del Personale, col
beneficio dell'ultimo capoverso dell'art. 36
del Regolamento stesso, che consente di li-
mitare la sospensione dallo stipendio ad
1/3.

L'Autorità Giudiziaria, accertata la
infondatezza e la inesistenza dei fatti im-
putati, con sentenza 26 agosto 1929-VII, pro-
sciolse - in sede istruttoria - il Sig. Matteucci
e la sig.^{na} Perna con l'ampia formula:
"Non doversi procedere contro tutti gli impu-
tati per non avere commesso il fatto rispet-
tivamente loro ascritto"; giudicò le accuse
della sig.^{na} Perna quale effetto di "allucina-
zione", ed affermò "essere già troppo che il
Sig. Matteucci fosse ancora sospeso dall'im-
piego e dallo stipendio".